

Coordinamento dell'ufficio del Giudice di pace - attribuzione di compiti ai magistrati collaboratori del Presidente del Tribunale.

(Risposta a quesito del 6 settembre 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 settembre 2017, ha adottato la seguente delibera:

"- vista la nota pervenuta in data in data 5 aprile 2017, prot. CSM n. A-16585/2017, avente ad oggetto «Quesito attinente a: coordinamento dell'ufficio del giudice di pace – attribuzione di compiti ai magistrati collaboratori del Presidente del Tribunale», con la quale la dott.ssa ..., magistrato in servizio presso il Tribunale di ..., con riferimento alla normativa relativa al coordinamento degli uffici del giudice di pace nonché ai provvedimenti ed ai chiarimenti del Presidente del Tribunale di ..., chiede «che venga precisata la portata della normativa sopra richiamata, affinché sia chiarito cosa debba intendersi per “attribuzione di singoli e specifici compiti di gestione di personale di magistratura e amministrativo” al magistrato collaboratore e se tale magistrato possa essere, contemporaneamente, “delegato” alla gestione di determinati settori attinenti all'organizzazione dell'ufficio del Giudice di Pace»;

- visto l'art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57, rubricato «*Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace*», che prevede che «*L'ufficio del giudice di pace è coordinato del presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo*»;

- vista la delibera consiliare adottata nella seduta del 18 maggio 2016, con la quale sono state fornite indicazioni al fine di rendere in concreto operativa la norma di cui all'art. 5 citato, disponendo in particolare che «*...lo stesso presidente ha facoltà di individuare uno o più magistrati professionali cui attribuire compiti di ausilio nell'organizzazione – compiti che non fanno venire meno la titolarità delle sue funzioni –, che sceglierà previo interpello tra i giudici ordinari, ivi compresi i presidenti di sezione, del suo circondario; potrà altresì prevedere la possibilità di individuare uno o più magistrati professionali, previo interpello, per un singolo o più uffici del circondario*»;

- vista altresì la delibera adottata in data 21 settembre 2016 dall'Ottava Commissione con la quale si è precisato che «*al fine di meglio individuare l'ambito oggettivo della facoltà di “avvalersi dell'ausilio” di uno più giudici professionali prevista dal citato comma, può aggiungersi che essa non consiste in una delega della funzione di coordinatore ma, esclusivamente, nell'attribuzione di singoli e specifici compiti di gestione di personale di magistratura e amministrativi, eventualmente anche con l'indicazione della durata temporale di tale “AUSILIO”. Ne consegue che resta fermo il permanere della titolarità della funzione di coordinatore, con le connesse responsabilità amministrative e contabili, in capo al soggetto cui la norma primaria ha ritenuto unicamente di conferirla, ovvero il Presidente del Tribunale*»;

- considerato che l'art. 5 della legge n. 57/2016, come sopra interpretato, non consente alcuna forma di delega da parte del presidente del Tribunale ai singoli giudici dell'ufficio;

- che, infatti, non soltanto non è possibile la delega completa ma neppure la delega di determinati e singoli affari;

- che la delibera prot. n. P-18233/2016, adottata dalla Ottava Commissione nella seduta del 21 settembre 2016, nel prevedere la possibilità dell'attribuzione ai singoli giudici “*di singoli e specifici compiti di gestione ... eventualmente anche con l'indicazione della durata temporale di tale ausilio*”, fa pur sempre riferimento ad un mero “*ausilio*” (ossia, per esemplificare, ad attività di proposta, di istruttoria, di redazione di bozze di provvedimenti, di vigilanza *in loco* ecc.,);

- che, in altre parole, è possibile che il presidente si avvalga della collaborazione dei singoli giudici per determinate attribuzioni (ad esempio, per la vigilanza ai fini disciplinari, per la gestione del personale amministrativo, per le iscrizioni a ruolo, per il controllo sulla sicurezza degli edifici dove si tengono le udienze ecc.), ma sempre nei limiti dell'ausilio come sopra inteso, ossia senza una vera e propria delega che spogli lo stesso presidente della responsabilità di funzioni che per legge spettano soltanto a lui;

- che, di conseguenza, il provvedimento n. 388 del 12 ottobre 2016 del Presidente del Tribunale di ... non è corretto nella parte in cui “*delega i magistrati collaboratori, dott.sse ... e ... alla gestione diretta del personale amministrativo degli uffici del Giudice di pace di rispettiva competenza*”;

- che, infatti, con tale “*delega specifica*” (così nominata nella successiva nota del 22 marzo 2017 a firma dello stesso Presidente del Tribunale) si raggiungono gli stessi effetti che il legislatore ha voluto evitare, ossia affidare ad altri magistrati le competenze e le responsabilità di alcune incombenze che sono affidate al presidente del Tribunale:

Pertanto, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito affermando che un magistrato non può essere delegato dal Presidente del Tribunale allo svolgimento di alcuna incombenza relativa ai compiti di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace, compiti che competono soltanto al Presidente del Tribunale e per i quali sono possibili soltanto forme di ausilio; invita pertanto il Presidente del Tribunale di ... a modificare, nei termini di cui in premessa, il provvedimento n. 388 del 12 ottobre 2016."